

News fiscale del 15.10.2024

RIMBORSI FORFETTARI DEI VOLONTARI LA DELIBERA FIP

Premessa

La Federazione Italiana Pallacanestro, nel rispetto delle previsioni del 2° comma dell'art. 29ⁱ del Dlgs 36/2021, in data 10.10.2024 ha adottato la **delibera n. 43/2024** al fine di individuare le **tipologie di spese** e le **attività di volontariato** per le quali è **ammesso il rimborso forfettario** delle spese sostenute **per attività svolte dal volontario sportivo**, anche nel proprio comune di residenza, nel **limite complessivo mensile di 400 euro**, in **occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla federazione**.

Nella presente news si riportano i principali contenuti della anzidetta delibera ed a seguire gli aspetti da attenzionare con riferimento alla corretta applicazione della norma.

La delibera

La delibera della Fip dispone quanto segue:

- a) Ai Volontari sportivi che prestano a titolo gratuito la propria collaborazione **in occasione di manifestazioni ed eventi riconosciuti dalla Federazione**, per lo svolgimento di attività istituzionali, ivi inclusi l'allestimento dei campi gara e l'assistenza ai partecipanti e spettatori, può essere riconosciuto **un rimborso forfettario**, anche nel comune di residenza, **nel limite complessivo di euro 400,00 mensili (limite soggettivo)**;
- b) Il rimborso forfettario è **ammesso**:
 - per **tutte le spese necessarie** per consentire la partecipazione del Volontario e per il corretto svolgimento delle sue prestazioni in occasione di un evento o manifestazione sportiva,
 - per **tutte le attività necessarie** a garantire il regolare svolgimento dell'evento o della manifestazione sportiva.
- c) Il rimborso forfettario è **sostitutivo di qualsiasi rimborso di spesa sostenuta** dal Volontario sportivo per l'espletamento dell'attività, anche di spese indirette, e **non è quindi cumulabile con i rimborsi delle spese documentate sostenute in occasione della MEDESIMA manifestazione o evento**;
- d) L'entità del rimborso forfettario è **determinata dagli organi dei singoli soggetti eroganti**, tenendo conto, relativamente all'evento o manifestazione: del **luogo di svolgimento**, della **durata**, della **logistica**, nonché di **ogni altro fattore utile alla congrua quantificazione** dell'entità del rimborso in questione;
- e) I soggetti eroganti detti rimborsi forfettari, come stabilito dal secondo comma dell'art. 29 del decreto legislativo 36/2021 s.m.i, sono tenuti a **comunicare i nominativi dei volontari sportivi** che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo a ciascuno corrisposto, **attraverso il Registro Nazionale** delle Attività Sportive Dilettantistiche, in apposita sezione del Registro

stesso, **entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive** del volontario sportivo;

- f) In analogia con quanto stabilito per i lavoratori sportivi e per i collaboratori amministrativo-gestionali, **non possono essere corrisposti rimborsi forfettari ai volontari che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione** la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Punti di attenzione

L'applicazione della nuova disposizione merita particolare attenzione sia per gli adempimenti da porre in essere che per il possibile abuso dovuto ad un eventuale uso distorto di tale modalità di rimborso.

In particolare si evidenzia quanto segue:

- ✓ l'attività del "Volontario sportivo" è **incompatibile** con incarichi di lavoro sportivo remunerati in essere con il medesimo committente;
- ✓ il rimborso forfettario **non rappresenta** in nessun modo **una modalità**, anche indiretta, **di corresponsione di compensi e indennità** in favore dei "Volontari sportivi", che, come indicato nell'art. 29 del Dlgs 36/2021, *"... mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali"*;
- ✓ con riferimento alla medesima manifestazione/evento, il rimborso forfettario deve intendersi **alternativo** rispetto **al rimborso di trasferte documentato** (cd rimborso a pie' di lista) per le attività svolte dal Volontario sportivo fuori dal proprio comune di residenza;
- ✓ le manifestazioni e gli eventi **riconosciuti** dalla Federazione sono **esclusivamente** quelli **deliberati** dal Consiglio Federale e/o **pubblicati** sul **sito istituzionale** all'indirizzo www.fip.it, ovvero all'interno del **RASD** nella sezione dedicata;
- ✓ per **MANIFESTAZIONI** si considerano gli eventi di natura agonistica, promozionale e amatoriale approvati dalla FIP e contenute nelle Disposizioni Organizzative Annuali Nazionali e Regionali (DOA e DOAR) deliberate dal Consiglio Federale all'inizio di ogni stagione sportiva e pubblicate sul sito federale nella sezione "REGOLAMENTI" e inserite all'interno del registro;
- ✓ per **EVENTI** si considerano quelli riconosciuti e approvati dalla FIP quali attività di didattica, di formazione e promozionali disciplinate dalle normative di riferimento (Regolamenti di settore) e, in quanto riconosciute da FIP, pubblicate sul sito federale nella sezione "MANIFESTAZIONI RICONOSCIUTE MA NON INCLUSE NEL REGISTRO";
- ✓ il **limite massimo mensile di euro 400,00** del rimborso forfettario è un **limite soggettivo** riferito al "Volontario sportivo" e non all'ente erogante, per cui, pur nel silenzio della legge, al fine di evitare un inconsapevole superamento di tale limite mensile, prima di erogare il rimborso è opportuno richiedere al volontario **una apposita autocertificazione attestante l'eventuale percezione nel corso dello stesso mese di ulteriori rimborsi forfettari** erogati per l'attività di volontario da altri enti e/o organismi sportivi.

Nota bene: si tratta di un'autocertificazione avente contenuto diverso rispetto a quella indicata nel punto che segue, la soglia è infatti mensile e, pertanto, ad ogni inizio mese il "contatore" dovrà essere azzerato!!

- ✓ i rimborsi forfettari **concorrono** al **superamento** del **limite** annuale di **€ 5.000** di non imponibilità **previdenziale** previsto dall'art. 35, co. 8-bis, dlgs 36/21, nonché del limite di **€ 15.000** di non imponibilità **fiscale** previsto dall'art. 36, co. 6, per cui anche i rimborsi in questione **dovranno essere autocertificati** ai sensi dell'art. 36, co. 6-bis, D.lgs. 36/2021 (vedi modello [Autocertificazione compensi collaboratore](#) pubblicato sul sito di questo sportello);
- ✓ la **comunicazione dei nominativi dei volontari sportivi** che ricevono i rimborsi forfettari, nonché la comunicazione **dell'importo a ciascuno corrisposto**, dovrà essere operata, sia per i volontari tesserati che per i non tesserati, **attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche**, in apposita sezione del Registro stesso, **entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive** del volontario sportivo. Al momento, tuttavia, **il RASD non ha ancora attivato tale funzione**.

Art. 29 dlgs 36/2021 - Prestazioni sportive dei volontari:

1. Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

2. Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite il sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del medesimo codice dell'amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis, e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6.

3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.